

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE

### Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale denominata “**FBI Agency – Formazione-Business-Impresa Associazione Culturale**” con sede in Castellammare Di Stabia (NA) al C.so Giuseppe Garibaldi,80 la quale è retta dal seguente statuto.

### Art.2 - Scopi

- L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'associazione ha lo scopo di praticare, sostenere e propagandare la formazione sia scolastica che professionale di Parrucchieri, Acconciatori, Barbieri, Estetiste, Visagisti, Nailart e Truccatori.

- L'associazione ha lo scopo di praticare, sostenere corsi e propagandare la formazione sia scolastica che professionale di Parrucchieri, Acconciatori, Barbieri, Estetiste, Visagisti, Nailart e Truccatori.

- L'associazione ha lo scopo di fornire assistenza Manageriale, Informatica, Consulenti Marketing, Web Marketing, Grafici, Fotografi, Video Maker, Interior Designer, Community Manager e Tributaristi.

L'associazione ha lo scopo di fornire corsi di vario genere professionale , taglio moda capelli donna, corso di Barberia e taglio capelli uomo, corso di Barber Philosophi , corso colorimetria e tendenza colori , corso di tecniche di schiariture, corso di acconciature sposa.

- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### Art.3 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### Art.4– Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

### Art.5 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

### Art.6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni acquistati o pervenuti da soci, da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, **entrate commerciali connesse all'attività istituzionale**, dalle eventuali sovvenzioni .

### Art.7 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

#### **Art.8 - Organi**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo formato dal Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario e Tesoriere

#### **Art.9 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

#### **Art.10 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

nomina per elezione il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario e Tesoriere

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### **Art.11 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **Art.12 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

#### **Art.13– Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

**Art.14 – Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica due anni tiene in cura e gestisce i libri contabili dell’associazione. E’ responsabile dell’amministrazione contabile davanti all’assemblea dei soci, tiene aggiornati i registri e la contabilità dell’associazione. Gestisce e cura il registro di Prima Nota contabile dell’associazione.

**Art.15 - Segretario**

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell’assemblea soci, cura la corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze, e cura i rapporti amministrativi, ed attende alla corrispondenza.

**Art.16 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

**Art.17 - Bilancio**

Il presidente e il tesoriere redigono il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/01e terminano il 31/12 di ciascun anno.

**Art.18 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

**Art.19 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

**Art.20 Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 05 Aprile 2018

***Firme del Presidente e di tutti i presenti all’assemblea di approvazione***

**PRESIDENTE :**        **Luca Paola.....**

**VICEPRESIDENTE:** **Monica Iannuci.....**

**TESORIERE:** *Marianna Di Martino*.....

**SEGRETARIO:** *Egerio Callista*.....